



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

(PROVINCIA DI PISA)

Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

RISCHIO INCENDI, DIVIETO ABBRUCIAMENTI FINO AL 15 SETTEMBRE

Fino al 15 settembre è istituito il periodo di divieto assoluto di accensione fuochi per bruciare residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale di Castelfranco di Sotto

Il Comune di Castelfranco di Sotto ha **prorogato fino al 15 settembre 2022 il periodo di divieto assoluto di accensione di fuochi** per bruciare residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale.

In base al regolamento forestale della Toscana, nel **periodo a rischio di incendio boschivo** tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate anche:

- l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.

L'accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita esclusivamente per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento forestale.

L'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, per ridurre il rischio del verificarsi di incendi boschivi, prevedere ulteriori disposizioni destinate a regolamentare alcuni aspetti specifici. Con una ordinanza del Sindaco è stato disposto ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, di provvedere, a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di almeno 5 metri di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità. Nelle stesse aree è altresì vietato lo stazionamento ed il bivacco (ad eccezione delle aree pubbliche all'uopo adibite).

Inoltre nelle attività turistiche e ricettive i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.

In tutto il territorio comunale è fatto obbligo ai proprietari di tutti i tipi di terreni, di mantenere i suddetti, per tutta la loro estensione, in condizioni di buona manutenzione mediante falciatura, aratura e fresatura, nonché attraverso il taglio delle piante sporgenti su strade e piazze e la ricavatura di fosse e callari, comprensiva della rimozione dei residui di sfalcio e terra.

La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia.

Si sottolinea l'importanza di segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale 800.425.425 o al 115 dei Vigili del Fuoco oppure contattare il numero unico emergenze 112.